

ALLEGATO ^A
AL PRODOTTORE ^{SS} - 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)**Parere n. 39 del 12/09/2018**

Oggetto: Biondani T.M.G. S.p.A., con sede legale in Via Bacilieri, 6 – 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230.
 Progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “Bertacchina”.
 Comune di localizzazione: Verona (VR).
 Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018).

1. PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 13/01/2017 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società Biondani T.M.G. S.p.A. (con sede legale in Via Bacilieri, 6 – 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 44/1982 e dell'art. 95 della L.R. n. 30/2016, acquisita al protocollo regionale n. 13637.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 2/2017).

Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 13/01/2017, sul quotidiano “Il Corriere di Verona”, l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Verona (VR), l'ARPAV – Direzione Generale, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, l'Azienda Ulss 9 Scaligera, il Consorzio di Bonifica Veronese e l'U.O. Genio Civile di Verona.

In data 24/01/2017, presso la sala conferenze “Stadio” sita in via Brunelleschi in Comune di Verona (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento; come da dichiarazione della Società acquisita in data 08/02/2017 al protocollo regionale n. 51383.

Con nota acquisita in data 08/02/2017 al protocollo regionale n. 51383, la Società proponente ha attestato il deposito della documentazione progettuale presso i sopracitati Enti ed Amministrazioni.

Rilevata l'incompletezza della documentazione presentata, l'U.O. V.I.A. con nota protocollo n. 571381 in data 10/02/2017, ha richiesto alla società proponente documentazione integrativa ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Società Biondani T.M.G. S.p.A. ha inviato in data 13/03/2017 la documentazione integrativa richiesta, acquisita al protocollo regionale n. 102625 in data 13/03/2017 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 2/2017).

Con nota protocollo n. 110766, in data 17/03/2017, gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A. hanno comunicato l'avvio del procedimento.

Con nota in data 25/01/2017 protocollo n. 30195, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982 e con l'art. 95 della L.R. n. 30 del



ALLEGATO A
AL D.D. 35 - 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

30/12/2016.

Considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro e al fine di proseguire con l'iter valutativo da parte del gruppo di istruttoria del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota in data 27/12/2017 protocollo n. 538540, è stato richiesto espressamente alla medesima Struttura regionale la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Verona (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

La Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, con nota in data 07/02/2018 - protocollo n. 47847, ha comunicato la determinazione della percentuale di superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Verona (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982. Tale comunicazione si conclude precisando che: "(...) la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Verona, è pari a 2.239.938 mq (...)".

Con nota in data 25/01/2017 - protocollo n. 302301 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 542808, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/01/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali in data 03/02/2017 al protocollo n. 132029, in data 06/02/2017 al protocollo n. 46240, in data 13/03/2017 al protocollo n. 103105 e in data 16/03/2017 al protocollo n. 108349.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 20/04/2017. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttoria incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Il Consorzio di Bonifica Veronese con nota acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 23/11/2017- protocollo n. 489876, ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto *de equo*.

Il Vice-Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 02/08/2017 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota in data 15/09/2017 - n. 386338.

Con nota in data 03/10/2017 - protocollo n. 410778 è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Con la medesima nota veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento del suddetto parere della C.T.P.A.C., ovvero trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento avrebbe ripreso il proprio corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato (art. 43 della L.R. n. 44/1982).

Essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso.

Il Comune di Verona, con nota acquisita al protocollo regionale 49570 in data 07/02/2017, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di



AL DIR. D. 35 - 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall'U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 17/03/2017, protocollo n. 110766).

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 2/2017):

Mittente	Data acquisizione al protocollo regionale	Numero protocollo regionale
Sig. Beniamino Sandrini	23/01/2017	25186
Sig. Benianino Sandrini	27/02/2017	79763
Provincia di Verona	28/04/2017	166689
Comune di Verona	23/11/2017	496744
Comune di Verona	23/02/2018	70957
Comune di Verona	28/02/2018	78589

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 23/11/2017, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con riferimento:

- all'istanza in questione, presentata in vigenza dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;
- al ricorso presso la Corte costituzionale in relazione alla legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30/12/2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (notificato il 28/02/2017 - 02/03/2017, depositato in cancelleria il 07/03/2017 e iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017);
- alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66/2018, di incostituzionalità dell'art. 95 della L.R. n. 30/2016;
- all'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 16/03/2018 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e del Piano regionale delle attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20/03/2018;
- all'art. 34 della Legge di semplificazione approvato dal Consiglio regionale in data 10/04/2018 recante "Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.";

gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota in data 09/05/2018 - protocollo 170589, hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo di fornire precise indicazioni per portare "(...) a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...)" le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia richiamate in oggetto e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività delle medesime istanze rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore.



A - 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

55

Per quanto attiene la normativa in materia di attività estrattive, alla quale soggiace la domanda in argomento, va considerato quanto precisato dalla competente Direzione Difesa del Suolo con nota protocollo 213968 in data 06/06/2018, nella quale viene evidenziato quanto segue:

- la domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell'art. 95 della L.R. 30/2016.

Per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni requisiti, in particolare quelli di cui ai commi 4 e 5, che successivamente sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21/02/2018.

Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell'art. 95, ormai decaduto, è stata quindi introdotta la norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

- che le domande siano portate a definizione in conformità alla Legge n. 13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;
- che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.

Conseguentemente la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni di legge 13/2018 e P.R.A.C. vigenti, fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare "autorizzabile" a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.

Il P.R.A.C. stabilisce per le cave di sabbia e ghiaia che:

- sono possibili solo ampliamenti di cave non estinte;
- l'autorizzazione in ampliamento, per singola cava, non può superare il volume di 1 milione di mc;
- può presentare domanda di ampliamento il titolare di una cava nella quale la riserva di materiale da estrarre: a) sia inferiore a 90.000 mc ovvero b) sia tale da consentire l'attività estrattiva per un periodo non superiore a tre anni, sulla base della produzione annuale dimostrata per la cava;
- l'ampliamento non potrà superare, nel caso a), il volume di 3000.00 mc mentre, nel caso b), il volume ottenuto moltiplicando la produzione annua per i 10 anni di validità del P.R.A.C.;
- nei comparti estrattivi, possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con cave esistenti, purché finalizzate a una più organica ricomposizione ambientale dell'intero sito.

L'art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume autorizzabile rispetto a quanto previsto nel P.R.A.C. approvato, ferma restando l'applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.

Dall'esame della documentazione allegata alla domanda in argomento e per le considerazioni di cui sopra, si ritiene che la domanda in oggetto sia procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla Legge Regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. 15/2018.

Ciò posto, dall'esame della documentazione allegata alla domanda in oggetto, emerge che:

- trattasi di cava non estinta, in quanto non sussiste alcuna delle circostanze di cui all'art. 10 comma 9 della L.R. n. 13/2018 che determinano l'estinzione dell'autorizzazione, e pertanto vi è il rispetto del requisito del succitato punto 1);
- la riserva di materiale a giacimento ancora da estrarre è pari a circa 19.750 mc, come da perizia asseverata allegata al progetto di coltivazione e, pertanto, vi è il rispetto del requisito di cui al succitato punto 3);
- il volume richiesto in ampliamento è pari a 325.000 mc e le ragioni anzi esposte, detto volume, peraltro inferiore al limite stabilito dal P.R.A.C., è autorizzabile ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 15/2018.

Per le considerazioni di cui sopra, la domanda in oggetto è stata considerata procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. n. 15/2018.



- 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il richiesto ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "BERTACCHINA" consiste di fatto nell'espansione in direzione nord, ovest e sud dell'attuale area di scavo ossia dell'area di cava autorizzata con provvedimento n. 4099 del 29.12.2009. I terreni che verranno interessati dalla richiesta attività di coltivazione sono tutti in disponibilità del richiedente e titolare dell'autorizzazione alla coltivazione della cava. Le previsioni progettuali di ampliamento rispettano dimensionalmente i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di attività estrattive ossia la L.R. 13/2018 nonché quelli indicati nel D.P.R. 128/1959 relativamente alle norme di Polizia Mineraria. Le aree che verranno interessate dai lavori di coltivazione sono attualmente utilizzati a scopi agricoli produttivi e irrigati con sistema a scorrimento. Attualmente i lavori di coltivazione si stanno sviluppando sulla parte di cava autorizzata con D.G.R. n. 4099/2009 e risultano, sotto il profilo estrattivo, sostanzialmente in fase di conclusione risultando un quantitativo di materiale utile residuo ancora a giacimento pari a circa 20.000 mc. Va precisato che con decreto n. 111 del 23.08.2010, parte dell'area della cava originariamente autorizzata (poco più di 40.000 mq) è stata estinta in quanto occupata da una discarica ultimata e ricomposta.

L'ampliamento si svilupperà su una superficie di scavo pari a circa 18.549 mq ed è stato suddiviso in tre lotti che in realtà sono tre splateamenti da realizzarsi in sequenza quindi un abbassamento graduale del terreno dal p.c. attuale fino alla quota finale di scavo, posta mediamente 15 metri più in basso. Inizialmente verranno espletate le operazioni preliminari di cantiere che contemplano la posa della recinzione lungo l'intero perimetro di cava e la predisposizione, sull'attuale fondo cava. La metodologia di scavo dei tre splateamenti è la medesima per ciascuno; ossia, con l'impiego di mezzi operatori quali escavatore e pala meccanica, verrà asportato il cotico di terreno vegetale di copertura e quello già riportato per la parziale ricomposizione ambientale eseguita, che sarà accantonato per il futuro riutilizzo nella sistemazione finale. Si procederà quindi con l'estrazione vera e propria, realizzando approfondimenti a gradoni successivi, in arretramento delle scarpate attualmente esistenti sui lati nord, ovest e sud, mantenendo il fronte di coltivazione con inclinazione non superiore a 40°. All'approssimarsi dell'estrazione al limite del profilo finale di scavo, l'inclinazione del fronte assumerà il suo carattere definitivo a 25°. Tali modalità operative verranno ripetute per ciascuno dei tre "lotti" fino al raggiungimento della quota di fondo scavo. Nella pratica, i quantitativi di materiale estratto nelle tre fasi di coltivazione sono analoghi e ammontano a 108.000 mc (solo il primo produrrà una differenza di 1.000 mc) per complessivi 325.000 mc. Sia i materiali utili estratti sia i materiali di scarto e associati verranno accumulati all'interno dell'area della cava.

Il piano di ricomposizione della cava "BERTACCHINA" segue la tipologia di coltivazione delle cave di ghiaia per le quali non è possibile una ricomposizione ambientale che riporti l'area alle condizioni morfologiche preesistenti se non con l'apporto dall'esterno di un volume di materiale idoneo pari al volume di materiale asportato. La sistemazione ambientale dell'area richiesta in ampliamento si propone quindi di riottenere l'uso agricolo della superficie, come preesistente, reinserendo il sito di cava nel contesto circostante nel miglior modo possibile. Attualmente, una parte dell'area di cava autorizzata con D.G.R. n. 4099/2009 risulta ricomposta e rimane da realizzare il riempimento di un vecchio scavo situato nell'ambito della cava originariamente autorizzata e la ricomposizione definitiva di alcune scarpate e del fondo cava. Le opere ricompositive troveranno effettiva realizzazione nell'ultimo periodo della coltivazione, orientativamente nell'ultimo biennio, anche se la ditta intende eseguire contestualmente all'estrazione tutti i lavori ricompositivi che l'organizzazione di cantiere consenta loro. La situazione della cava a fine lavori di estrazione è quella di un "catino" in materiale ghiaioso con scarpate definitive di inclinazione pari a 25° e fondo cava. I lavori ricompositivi consistono nel ridistendimento sulle superfici summenzionate di uno strato vegetale di circa 50 cm costituito in prevalenza dal cotico vegetale e in parte dal materiale di scarto dall'utile a componente maggioritaria limoso argilloso, che garantisce un miglior attecchimento delle specie vegetali. Il volume di materiale da impiegarsi in questa operazione ammonta a circa 30.000 mc. Ultimata la risagomatura delle superfici con il terreno vegetale, la ditta provvederà alla restituzione dell'area all'uso agricolo mediante inerbimento e impianti arborei delle scarpate e delle fasce di rispetto mentre il fondo cava sarà destinato ad agricoltura produttiva. L'inerbimento seguirà le buone



35 A

- 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

regole agronomiche che tengono in considerazione parametri quali la tipologia del substrato, la qualità delle sementi, modalità e stagionalità della semina e tempestività degli interventi. La ditta prevede di impiegare un miscuglio per prati polifiti che contenga sia specie di leguminose sia di graminacee, in quantità pari a 65-70 kg/ha e acquistati presso centri specializzati e garantiti. La scelta delle specie è ricaduta su Festuca rubra, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, Festuca ovina, Festuca pratense, Poa pratensis, Phelum pratense, Bromus inermis, Agrostis tenuis, Trifolium repens, Trifolium pratense, Lotus corniculatus e Medicago lupulina. Una volta terminata la semina, dovranno essere eseguite le opere di manutenzione con particolare riferimento ad eventuali fenomeni di erosione ed eluviamento che necessitino di un completamento o potenziamento seminativo. Gli impianti arborei rappresentano la realizzazione di un filare alberato lungo l'intero perimetro di cava, con la messa a dimora di circa 152 piante con sesto di impianto di 5 metri di luce tra un esemplare e l'altro. La scelta è ricaduta sul Populus nigra var. Italica in quanto questa specie garantisce una buona crescita in tempi relativamente brevi, formando una chioma colonnare alta anche decine di metri, adatta allo scopo di limitare l'impatto visivo dell'escavazione. Anche per l'impianto arboreo saranno necessarie, soprattutto nei primi tempi, cure colturali volte ad accertare l'effettivo attecchimento degli individui messi a dimora, sostituire le fallanze, sfalcio dell'erba, idonea irrigazione. La ditta ha effettuato un computo metrico stimativo del costo delle opere evidenziate che è stato definito in € 110.070,00. Va altresì segnalato che nel presente progetto non è stata considerata la ricomposizione ambientale della depressione esistente nella parte di cava originariamente autorizzata, che dovrà essere riempita e riportata alla quota del piano campagna circostante.

CRONISTORIA DOCUMENTI AUTORIZZATIVI

La cava BERTACCHINA fu originariamente autorizzata con D.G.R. n. 1338 del 11.03.1980 alla ditta S.A.G. BOROTTO e C. S.p.A. Successivamente con D.G.R. n. 4099 del 29.12.2009, la cava venne intestata alla Ditta BIONDANI T.M.G. S.p.A. e con medesimo provvedimento fu autorizzato un ampliamento di circa 278.000 mc utili su una superficie di circa 3 ettari. La superficie complessiva di cava venne portata a circa 12 ettari. Con Decreto n. 111 del 23.08.2010, venne estinta una parte di cava adibita a discarica per inerti, per una superficie di circa 4 ettari. Secondo il provvedimento di estinzione, gli adempimenti ricompositivi della cava vengono assorbiti dalla ricomposizione della discarica autorizzata. Con Decreto n. 90 del 09.06.2016, viene prorogato al 31.12.2017 il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 4099/09, del medesimo Decreto si posticipa al 31.12.2020 la conclusione dei lavori di riempimento a piano campagna della cava originariamente autorizzata di cui al pt. 3 lett. k) della su menzionata delibera 4099/09.

SUPERFICIE DI CAVA AUTORIZZATA	[mq]	95.727
SUPERFICIE DI CAVA RICHIESTA IN AMPLIAMENTO	[mq]	18.549
SUPERFICIE DI COLTIVAZIONE TOTALE	[mq]	114.276
UBICAZIONE IMPIANTO E PERTINENZE		SI
MASSIMA PROFONDITA' SCAVO O ALTEZZA PARETE	[m]	15
POTENZA GIACIMENTO (ampliamento)	[m]	15
VOLUME MATERIALE COMPLESSIVO DA MOVIMENTARE (complessivi)		350.000
VOLUME GIACIMENTO UTILE DA COLTIVARE SECONDO IL PROGETTO	[mc]	325.000
VOLUME MATERIALE UTILE DI PROGETTO (in posto)	[mc]	325.000
VOLUME MATERIALE DI SCARTO DAL GIACIMENTO DA COLTIVARE	[mc]	0
VOLUME MATERIALE SCOPERTURA DA EFFETTUARE complessivo	[mc]	25.000
VOLUME TOTALE MATERIALE ASSOCIATO DERIVANTE DALL'ESTRAZIONE	[mc]	0
INCREMENTO VOLUMETRICO MEDIO PER MOVIMENTAZIONE	%	-



- 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

VOLUME TOTALE MATERIALE ASSOCIATO DERIVANTE DALL'ESTRAZIONE MOVIMENTATO	[mc]	0
VOLUME MATERIALE ASSOCIATO NECESSARIO PER LA SISTEMAZIONE PREVISTA	[mc]	30.000
VOLUME MATERIALE ASSOCIATO ALIENABILE DALLA CAVA (teorico)	[mc]	0
TERRENO VEGETALE DERIVANTE DAI LAVORI DI COLTIVAZIONE	[mc]	25.000
TERRENO VEGETALE NECESSARIO PER LA RICOMPOSIZIONE	[mc]	30.000
VOLUME MATERIALE DA APPORTARE IN CAVA	[mc]	5.000
DURATA DEI LAVORI DI ESTRAZIONE	[anni]	8
PRODUZIONE ANNUA MEDIA	[mc]	40.625
NUMERO DI TRASPORTI GIORNALIERI (MEDIO)	[N]	30
DURATA TOTALE DELLA COLTIVAZIONE	[anni]	9
LOTTE DI COLTIVAZIONE PREVISTI (fasi)	[N]	3
DEPOSITO CAUZIONALE ATTUALMENTE VERSATO	€	328.327,45
PREVENTIVO SPESA PER LA RICOMPOSIZIONE	€	110.070,00
DEPOSITO CAUZIONALE CALCOLATO SECONDO I PARAMETRI	€	42.662,70
Importo deposito cauzionale proposto	€	370.000,00

TABELLA SINTETICA DATI PROGETTO

3. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e sulla base dell'attuale orientamento legislativo, da parte del Proponente sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

1. Quadro di Riferimento Programmatico
2. Quadro di Riferimento Progettuale
3. Quadro di Riferimento Ambientale

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nello Studio di Impatto Ambientale in relazione al quadro di riferimento programmatico è stata verificata la coerenza e la compatibilità del progetto proposto verso i principali strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti. Dalla analisi degli strumenti pianificatori nello SIA è riportato che l'area di progetto non risulta interessata da vincoli tali da limitare o impedire le attività in progetto.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)	In relazione al PTRC l'area in esame risulta situata all'interno della Fascia di ricarica degli acquiferi e quindi soggetta alle prescrizioni e vincoli contenuti nell'articolo 12 delle N.d.A. Dalla valutazione della tavola 2 denominata "Ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello regionale", della tavola 10.31 denominata "Valenze storico Culturali e Paesaggistico Ambientali", si evince che l'area in esame non ricade in alcuna area di tutela paesaggistica.
--	--



AL. 830... 35 A - 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

<p>Piano d'Area "Quadrante Europa" (P.A.Q.E.)</p>	<p>L'area in esame non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette, ne risulta inserita in ambiti di interesse naturalistico ambientale, zone archeologiche, aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile ne in ambito prioritario della protezione del suolo. Risulta invece inserita all'interno di un'area inquadrata dal P.A.Q.E., in sintonia con il P.T.R.C., come fascia di ricarica degli acquiferi; il progetto deve quindi rispettare le prescrizioni e i vincoli dell'art. 52.</p> <p>Il progetto ricade negli ambiti di ricomposizione paesaggistica e di riequilibrio dell'ecosistema e quindi deve rispettare le prescrizioni e i vincoli degli articoli 55 e 64.</p> <p>Con particolare riferimento alle prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 64 delle N.T.A di Piano, il Progettista asserisce <i>"che il progetto in esame si configura come ampliamento di una cava esistente (avente prima autorizzazione precedente all'approvazione del Piano d'Area), in relazione ai disposti di cui all'articolo 95 della L.R. 30/2016. Si ricorda infine che detta cava esistente ha già ottenuto un precedente provvedimento di ampliamento, autorizzato con D.G.R. n. 4099 del 29.12.2009."</i></p>
<p>Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)</p>	<p>Il PTCP rappresenta l'atto di pianificazione e programmazione generale che stabilisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio provinciale, con riguardo alle sue prevalenti vocazioni e caratteristiche.</p> <p>Tavola 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale", si nota come l'area di studio non presenta alcuna indicazione;</p> <p>Tavola 2 "Carta delle fragilità", l'area di studio si trova all'interno della Fascia di ricarica degli acquiferi ed è adiacente a una cava attiva e una discarica cessata;</p> <p>Tavola 3 "Carta del sistema ambientale", si evince che l'area di studio non rientra in nessun particolare ambito naturalistico segnalato dal piano, ma è adiacente a una discarica da recuperare;</p> <p>Tavole 4 "Carta del Sistema Insediativo-Infrastrutturale", Tavola 5 "Carta del Sistema del Paesaggio", non evidenziano alcun elemento per l'area di studio.</p>



AL ... **8 NOV. 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

<p>Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)</p>	<p>L'area in esame viene classificata nel Piano di Assetto del territorio come Urbanizzazione consolidata e non presenta particolari vincoli che insistono su di essa se non la particolarità di ricadere in area di ricarica degli acquiferi.</p> <p>Tav. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" evidenzia che l'area d'intervento ricade in Ambiti di ricomposizione paesaggistica e in fascia di ricarica degli acquiferi.</p> <p>Tav. 2 "Carta delle invarianti" non emerge alcuna indicazione per l'area di studio, che è comunque vicina a una corte rurale.</p> <p>Tav. 3 "Carta delle fragilità" mostra che l'area oggetto di studio appartiene, sotto il profilo della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, alle unità geo-ambientali delle aree dipianura e di fondovalle, e in particolare all'unità A, classificata a vulnerabilità intrinseca alta. Per quanto concerne la penalità ai fini edificatori, l'area è classificata come terreno ottimo.</p> <p>Tav. 4 "Carta delle trasformabilità" mostra che l'area di progetto appartiene ad ambiti rurali da riqualificare.</p> <p>Il Progettista asserisce <i>"che sulla base delle considerazioni sopra esposte, sotto il profilo dell'ammissibilità pianificatoria non sussistono divieti prestabiliti che precludano, in via assoluta, la possibilità di realizzazione del progetto di ampliamento qui oggetto di valutazione."</i></p>
<p>Piano degli Interventi del Comune di Verona (P.I.)</p>	<p>La tavola "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" classifica l'area di studio come Ambiti di ricomposizione paesaggistica - art. 64 PAQE, area a Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi A-alta, fascia di ricarica degli acquiferi e parzialmente in cave.</p> <p>Tavola 2.1 "Il Paesaggio - Tutela del Paesaggio" classifica l'area di studio all'interno dell'elemento di degrado - cava Bertacchina n. 4.</p> <p>Tavola 2.2 "Il Paesaggio - Unità di paesaggio" classifica l'area di progetto in unità di paesaggio n. 2 ambito pianiziale dell'acquifero indifferenziato.</p> <p>Tavole 3.1 "Rete ecologica - Ambiti ed elementi d'interesse naturalistico-ambientale" non riporta alcuna indicazione per l'area di progetto.</p> <p>Tavola 3.2 "Rete ecologica - Zonizzazione degli ambiti della Rete Ecologica" classifica l'area come area di connessione naturalistica - ambito di ammortizzazione della frangia urbana.</p> <p>Tavola 4 "Disciplina Regolativa - Zonizzazione", l'area di ampliamento è classificata come zona E - ZONA A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA Sub-Ambito Agricolo di Ammortizzazione e Transizione.</p>



8 NOV. 2018

AL ... 35

Direzione Commissioni Valutazioni

<p>Piano di Tutela delle Acque (PTA)</p>	<p>Il PTA individua l'area di progetto appartenente al sottobacino I026/03 Fissero Tartaro Canalbianco: Tartaro Tione; ricade nel bacino scolante del Mare Adriatico, come si evince dalla tavola del PTA denominata "Carta delle aree sensibili". Nella tavola denominata "Zone omogenee di protezione dall'inquinamento" l'ambito in esame ricade nella zona della ricarica.</p> <p>Nella "Carta della Vulnerabilità Intrinseca della Falda Freatica della Pianura Veneta" l'area ricade in area con grado di vulnerabilità Elevato.</p> <p>L'analisi delle prescrizioni e dei vincoli del P.T.A. evidenzia che il progetto in esame, alla luce delle specifiche di gestione e di trattamento delle acque sia conforme a quanto previsto dal PTA.</p>
<p>Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Adige</p>	<p>L'analisi delle tavole e nello specifico delle tavole di rischio e pericolosità idraulica, si evince che l'area di studio non ricade in nessuna zona a rischio o pericolosità idraulica.</p>
<p>P.R.T.R.A. (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera)</p>	<p>In relazione al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, il Comune di Verona ricade nell'Agglomerato VR (IT0512), in zona B per l'arsenico e in zona A per tutti gli altri inquinanti primari valutati, ovvero il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene, il piombo, il cadmio e il nichel.</p>
<p>Rete natura 2000</p>	<p>Dalla analisi cartografica e dai dati topografici della documentazione di progetto, l'area di intervento non ricade, in alcuna area della Rete Natura 2000; l'insieme di progetto si estende completamente al di fuori di aree SIC o ZPS. Il sito più vicino risulta essere il SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", distante circa 1,70 km.</p>
<p>Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019</p>	<p>La Regione e le Province del Veneto sono pervenute all'adozione delle rispettive proposte di Piano faunistico-venatorio per il periodo 2014-2019. Detti Piani faunistico-venatori propongono elementi di pianificazione territoriale, di programmazione e regolamentazione delle attività venatorie e di gestione ambientale e della fauna sulla base di obiettivi strategici ambientali e gestionali condivisi.</p> <p>Dalla valutazione della cartografia inerente il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, si riscontra che sebbene in Comune di Verona vi siano Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), Oasi, Parchi Regionali, Riserve naturali o Foreste demaniali Regionali l'area di progetto e i suoi dintorni non sono presenti tali aree.</p>

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

L'area si colloca tra la S.S. 11 "Bresciana" a sud, la S.P. 5 "Gardesana" a nord e Via Bacilieri a est. I terreni che saranno interessati dall'ampliamento, sono attualmente dedicati all'uso agricolo e irrigati con sistema a scorrimento.



A
35 - 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni




Figura 2/III: Estratto Carta Tecnica Regionale con indicazione, in colore verde, dell'area di cava attiva e in colore rosso dell'area di cava estinta




Figura 2/IV: Estratto da foto aerea dal geoportale regionale, con indicazione approssimativa delle aree di cava attive ed estinte.



Ar
35 - 8 NOV. 2010

Direzione Commissioni Valutazioni




Figura 20 - Limite di Stage coltivato - Fig. 193 Comune di Verona in cui l'area di cava parte in corso di ampliamento (19/09/20)

A oggi, la coltivazione del giacimento è in fase di ultimazione, buona parte dell'area di cava risulta ricomposta e i lavori di estrazione sono concentrati nella parte oggetto dell'ultimo ampliamento autorizzato con DGR 4099/09.

La pista di accesso all'area oggetto di estrazione è ubicata sul lato in adiacenza alla strada carrabile, attraverso la comunicazione del 13.12.2010, prot. n.132, il Comune di Verona ha dato parere favorevole allo spostamento dell'accesso lungo via Gardesana.

In seguito alla DGR n. 111 del 23.08.2010, si è provveduto all'estinzione di una parte dell'area di cava destinata a uso discarica, avente un'estensione di 40.130 mq circa.

Nell'area attualmente in coltivazione, dalle dichiarazioni fornite dalla ditta Biondani TMG al Comune di Verona in data 03.02.2016, risulta ancora da estrarre un quantitativo di circa 19.750 mc di materiale. Dalla data di tale dichiarazione i lavori di estrazione non sono avanzati.




Figura 2.251 - Estratto all'invista 1800 (foto aeree) con in scala



35
- 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

L'area oggetto di ampliamento si trova ad una quota media di 84 m s.l.m.
I dati dimensionali del progetto di ampliamento di cava "BERTIACCHINA" sono di seguito esposti:

- Superficie di cava in ampliamento:	mq 22.200 circa
- Superficie di scavo in ampliamento	mq 40.200 circa
- Larghezza fascia di rispetto lungo il perimetro esterno:	m 5,00
- Inclinazione massima scarpate di scavo:	25°
- Volume di materiale di scavo (lordo)	mc 350.000 circa
- Area soggetta a scotico (ampliamento+attuale)	mq 31.250 circa
- Volume scotico (spessore 0.8m circa)	mc 25.000 circa
- Volume materiale utile (commerciabile)	mc 325.000 circa
- Volume materiale necessario alla ricomposizione	mc 30.000 circa
- Superficie interessata dalla ricomposizione in ampliamento	mq 60.000 circa
- Tempi previsti per l'esecuzione degli scavi:	anni 8
- Tempi previsti per l'esecuzione del ripristino ambientale:	anni 1

Prima dell'inizio degli scavi l'area dovrà essere completamente recintata; il progetto prevede che il cantiere verrà allestito anche mediante la predisposizione degli impianti per la lavorazione degli inerti sul piazzale di fondo cava.

Una volta allestito il cantiere si procederà alla coltivazione, secondo le fasi di seguito descritte, e come indicato nella figura sotto riportata.



Prima di iniziare la coltivazione del Lotto I, verrà eseguita la rimozione del terreno precedentemente sistemato nelle scarpate ricomposte e sul fondo cava, per poi passare allo scotico nell'area a piano campagna oggetto di ampliamento.

Il materiale di risulta verrà accantonato per il successivo reimpiego nelle fasi di ricomposizione ambientale.

Il progetto di coltivazione prevede un ampliamento mediante l'arretramento delle scarpate di scavo attualmente autorizzate, poste lungo i lati nord, ovest e sud di cava.

Nello specifico si prevede l'abbassamento del piano campagna attuale, il giacimento in



ALP...
95...
- 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

ampliamento si costituisce in un unico livello suddiviso in n. 3 platee (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3), orizzontali che sono coltivate in sequenza.

La metodologia di coltivazione utilizzata è la medesima per tutti i lotti, lo sbancamento verrà eseguito a gradoni, mantenendo la pendenza media generale della scarpata non superiore a 40° rispetto all'orizzontale, concludendo lo scavo al limite del profilo di scavo in progetto con una pendenza finale di 25°.

La volumetria di scavo utile viene così suddivisa nei tre Lotti di scavo:

- Lotto 1: 109.000 mc;
- Lotto 2: 108.000 mc;
- Lotto 3: 108.000 mc.

Complessivamente si prevede una volumetria di scavo totale di circa 325.000 mc di materiale.



Figura 3.3/III: Estratto non in scala sezione dello stato di progetto di coltivazione in ampliamento




Figura 3.3/II: Estratto planimetria di progetto di coltivazione

La lavorazione del materiale verrà effettuata negli impianti presenti in cava Casona.

I macchinari utilizzati in cava per l'estrazione e la movimentazione del materiale, sono costituiti da:

- n. 1 dumper per il trasporto e il caricamento dell'inerte dai piazzali di scavo all'impianto di lavorazione con cassone da roccia da 20 metri cubi;
- n. 1 escavatore cingolato da 40 tonnellate per il caricamento del materiale sui fronti di



RECEIVED 95 - 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

- scavo;
- n.1 pala gommata per il caricamento del materiale sugli autocarri;
- n. 1 buldozer cingolato.

PROGETTO DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE

La ricomposizione dell'area in ampliamento sarà effettuata nelle ultime fasi di coltivazione e nel caso in cui si presenti la possibilità di iniziare le operazioni di ricomposizione in concomitanza con la coltivazione, la ditta provvederà in tal senso. Con DGR n. 4099 del 2009, è stata approvato il nuovo progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale finalizzato a migliorare l'assetto ricompositivo finale dell'area. In sintesi il nuovo progetto di ricomposizione prevedeva la restituzione dell'area all'uso agricolo mediante:

- stesa su tutta la superficie (fondo e scarpate) dello strato di terreno vegetale per uno spessore di 50 cm, accantonato in precedenza;
- inerbimento delle scarpate e ripristino delle colture agricole sul fondo cava.

La superficie interessata dagli interventi di sistemazione, si costituisce dall'area di cava in ampliamento (22.200 mq circa) e dall'area di cava già autorizzata (37.800 mq circa).

Complessivamente gli interventi di ricomposizione in relazione al progetto oggetto della presente istanza, interessano una superficie di circa 60.000 mq.

Le operazioni di ricomposizione ambientale avranno inizio già in fase di coltivazione, attraverso il progressivo riporto di materiale sul fronte di scavo ultimato, avente una pendenza di 25° sull'orizzontale, per uno spessore pari a circa 50 cm.

La sistemazione dei versanti di scavo e del fondo cava, in seguito alla realizzazione dell'ampliamento, verrà realizzata mediante il ricollocamento di circa 30.000 mc di materiale di cui mc 25.000 di materiale di scotico accantonato e mc 5.000 di materiale di scavo proveniente da interventi pubblici e privati.

Lo strato più superficiale (25cm) sarà costituito da materiale con prevalente componente argilloso limosa, in modo da favorire l'attecchimento delle specie vegetali che, in queste condizioni di substrato, saranno in grado di evolvere e autosostenersi.

Dal punto di vista delle opere a verde, il progetto di ricomposizione in ampliamento prevede la restituzione dell'area di fondo cava all'uso agricolo, mentre le scarpate saranno rinverdite.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE

Le tempistiche previste per la coltivazione e ripristino della cava sono riportate nel seguente cronoprogramma:

- tempi previsti per l'esecuzione degli scavi: anni 8;
- tempi previsti per l'esecuzione del ripristino ambientale (oltre il periodo di scavo): anni 1;
- tempi complessivi per la coltivazione e ricomposizione dell'ampliamento: anni 9.

Calcolando la quantità ghiaia e sabbia che verrà estratta la quantità immessa sul mercato è di circa 40.625 mc annui.

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	7° ANNO	8° ANNO	9° ANNO
Recinzione dell'area	x								
Coltivazione Lotto 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Coltivazione Lotto 2				x	x	x	x	x	x
Coltivazione Lotto 3						x	x	x	x
Ricomposizione Lotto 1								x	x
Ricomposizione Lotto 2								x	x
Ricomposizione Lotto 3								x	x



Direzione Commissioni Valutazioni

- 8 NOV. 2018

TRAFFICO GENERATO DALL'ATTIVITA' DI CAVA

In relazione al traffico indotto, nella media di produzione annua stimata, il volume di traffico è pari a circa 2.540 viaggi annui (andata e ritorno), che ripartiti nelle giornate lavorative annue (220) corrispondono a 12 viaggi giornalieri (a/r), e quindi a 24 passaggi di mezzi.

I trasporti del materiale in uscita (materiale utile) e in entrata (materiale utile alla ricomposizione), verranno ottimizzati utilizzando, per i conferimenti, i viaggi di ritorno del materiale in uscita.

La viabilità esterna all'area di cava risulta adeguata alle esigenze di progetto, in virtù della favorevole posizione rispetto alle vicine arterie di comunicazione, quali la S.S. 11 "Bresciana" a sud, la S.P. "Gardesane" a nord e la viabilità di collegamento tra le due costituita da Via Bacilicieri a est.

A sud-ovest, percorrendo circa 7 km è possibile raggiungere facilmente il casello dell'Autostrada A22 del Brennero; l'accesso alla cava avviene attualmente dalla S.P. Gardesane, tramite strada esclusiva, munita di cancello.

Per quanto riguarda la viabilità da percorrere per il raggiungimento degli impianti in cava Casona si evidenzia che i mezzi dovranno percorrere le seguenti strade: Via Gardesane, Via Bartolomeo Bacilicieri e Via Lagagnano, per un percorso complessivo di circa 2,5 Km.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE - IMPATTI

Gli impatti sono stati valutati sulle seguenti componenti:

- uso del suolo;
- atmosfera;
- ambiente idrico;
- suolo e sottosuolo;
- flora, fauna e ecosistemi;
- rumore;
- paesaggio;
- salute pubblica.

ATMOSFERA

Gli impatti sull'atmosfera possono generarsi dal contributo dato dal comparto alle concentrazioni di inquinanti: tramite modellizzazione matematica si sono simulati i fenomeni di trasporto e di diffusione in atmosfera dei principali macroinquinanti (ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri sottili e fini).

Il progetto di ampliamento prevede di estrarre circa 300 tonnellate per giorno lavorativo; pertanto i contributi in atmosfera derivanti dalle diverse attività sono da imputarsi alla presenza dell'attività estrattiva.

In sintesi essi sono:

- la risospensione del particolato proveniente dalle attività proprie di gestione di materiali potenzialmente pulverenti: carico/scarico, movimentazione, erosione eolica, etc...; tale sorgente, per le caratteristiche che le sono proprie, è di tipo areale e passiva;
- l'emissione di sostanze gassose e particolate provenienti: dalla combustione dei motori degli automezzi e dei mezzi d'opera utilizzati per la movimentazione e il carico/scarico dei materiali; tale sorgente, per le caratteristiche che le sono proprie, è di tipo areale e passiva.

I risultati dei modelli portano alle seguenti conclusioni:

- per nessuno degli elementi simulati (macro inquinati e polveri) è emerso un contributo (in termini di concentrazione al suolo) significativo;
- nonostante ci siano ricettori civili prossimi all'area di progetto, essi non sono investiti da incrementi di impatto significativi.

AMBIENTE IDRICO

Per quanto riguarda l'ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), i possibili impatti derivanti dalle attività di cava sono i seguenti:

- alterazione del Regime Idraulico delle Acque Superficiali;
- alterazione dei Meccanismi di Alimentazione dell'Acquifero;
- contaminazione delle Acque di Falda.



- 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

Per quanto concerne il rischio di alterazione del regime idraulico delle acque superficiali, non sono presenti nelle immediate vicinanze corsi d'acqua e, pertanto, non sussistono condizioni che possano generare interferenze dirette sul regime idraulico della rete idrografica.

Le operazioni di scavo produrranno una depressione e quindi tutte le acque meteoriche rimarranno confinate all'interno della cava.

L'impatto in termini di alterazione del regime idraulico è **NULLO** per la fase di coltivazione (fondo cava privo di terreno vegetale) e **TRASCURABILE** per la fase di ripristino (fondo cava con terreno vegetale).

L'alterazione dei meccanismi di alimentazione dell'acquifero riguarda la modifica della capacità di infiltrazione del terreno dell'alta pianura a causa della quale le precipitazioni meteoriche non riescono ad alimentare la falda sottostante; in tal senso è stato considerato che nella fase di coltivazione, l'asportazione del terreno genera un aumento della permeabilità e inoltre le operazioni di estrazione riducono lo spessore dell'insaturo favorendo quindi i meccanismi di ricarica.

A seguito della ricomposizione ambientale i terreni ghiaiosi che ospitano l'acquifero indifferenziato saranno coperti dal terreno vegetale precedentemente rimosso, a ricostruzione della situazione naturale ma lo spessore dell'insaturo sarà minore. Pertanto l'impatto è considerato **NULLO** sia per la fase di coltivazione che di ripristino.

Per quanto riguarda la contaminazione delle acque sotterranee è stato considerato l'elevata vulnerabilità dell'acquifero determinata principalmente dal grado di permeabilità dei terreni a cui fa fronte tuttavia una importante soggiacenza della falda (15 m circa da fondo cava).

In fase di coltivazione si ritiene che la possibilità che vengano immessi sul suolo materiali potenzialmente inquinanti che possano alterare in maniera significativa la qualità delle acque di falda sia da considerarsi bassa e attribuibile unicamente a eventi accidentali che hanno comunque carattere di eccezionalità e possono essere gestiti adeguatamente con opportune procedure di pronto intervento.

Tale aspetti, pertanto, si ritiene che possano essere largamente regolamentati e minimizzati. In conclusione in fase di coltivazione l'impatto si ritiene **TRASCURABILE** mentre a ripristino avvenuto, col il fondo restituito all'uso agricolo, si ritiene **NULLO**.

SUOLO E SOTTOSUOLO

I possibili impatti derivanti dalle attività di cava sono i seguenti:

- consumo di risorse non rinnovabili;
- alterazioni delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo;
- contaminazione di suolo e sottosuolo.

Per quanto riguarda il consumo di risorsa non rinnovabile è stato considerato che il progetto prevede nella fase di coltivazione vengano estratti materiali per 350.000 mc.

L'impatto è considerato **TRASCURABILE**.

Per quanto riguarda l'alterazione delle condizioni di stabilità dei fronti è stato considerato che il progetto prevede di effettuare la coltivazione procedendo per lotti con altezze massime pari a circa 5,0 m e fronti di scavo con pendenze massime pari a 40° rispetto al piano orizzontale mentre la conformazione perimetrale è prevista secondo pendenze di 25° con fronti di 15,00 m di altezza.

In tal senso, è stato effettuato il calcolo della stabilità dei fronti di scavo alla fine della fase di coltivazione e considerato che le verifiche condotte sono risultate soddisfatte e in considerazione del fatto che le scarpate di cava attuali risultano in buono stato di stabilità, l'impatto relativo risulta **NULLO**.

In relazione alla contaminazione di suolo e sottosuolo si ritiene che eventuali impatti sulla qualità del suolo e sottosuolo possano essere riferibili solamente a eventi accidentali che possono essere impediti attraverso un controllo continuo e regolare sulla manutenzione in buono stato degli stessi. Inoltre, in caso di sversamenti accidentali, i possibili danni, che hanno comunque carattere di eccezionalità, potranno essere bonificati attraverso un pronto intervento di asporto della porzione contaminata e conferimento del materiale presso centri autorizzati al trattamento.

Tale aspetti pertanto si ritiene che possano essere largamente regolamentati e minimizzati e pertanto l'impatto si considera **TRASCURABILE** in fase di coltivazione e **NULLO** a ripristino avvenuto con il fondo reso all'uso agricolo.



35 - 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

FLORA, FAUNA E ECOSISTEMI

In relazione all'analisi degli impatti previsti o potenziali a carico della componente "Flora, fauna ed ecosistemi", si considera quanto segue:

- le caratteristiche ecologiche dell'area di studio sono riconducibili a quelle comunemente riscontrabili negli ambiti agrari ed antropici in cui gli assetti floristici sono estremamente semplificati, con complessità ecosistemica ridotta;
- nell'area d'intervento non sono presenti specie vegetali elencate nelle liste di protezione;
- non sono presenti habitat di interesse comunitario né tantomeno risultano presenti nell'area d'intervento;
- i mammiferi presenti nell'area vasta di studio non presentano in generale né singolarità rilevanti, né elementi di tutela specifica; nessuna delle specie censite è inserita nelle normative di tutela faunistico-ambientale comunitarie;
- non è stata rilevata nessuna nidificazione passata o in corso nell'area di progetto in relazione alle specie di uccelli censite e inserite nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli";
- la Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'Incidenza Ambientale ha escluso che si possano verificare significative incidenze sui siti della Rete Natura 2000 più vicini.

Riunite tutte le informazioni sul progetto in esame, analizzate le caratteristiche della biosfera dell'area in cui si localizza il medesimo, ed alla luce dei risultati del presente studio, si evince che:

- non è prevista la perdita/frammentazione di habitat e di habitat di specie riferibili a quelli riportati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- per quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento fauna, si ritiene che non sia oggettivamente probabile, alla realizzazione del progetto in esame, il verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di preservazione delle specie presenti.

Gli impatti possono essere valutati complessivamente come POCO SIGNIFICATIVI in merito alle matrici flora, fauna, ecosistemi.

RUMORE

La valutazione acustica è stata effettuata recuperando i dati territoriali e la zonizzazione acustica del Comune di Verona. Sono stati dunque identificati n. 5 ricettori potenzialmente disturbati che rientrano nelle classi III e IV rispettivamente con limiti di immissione diurni pari a 60 e 65 dB di cui due (R03 e R04) ricadono all'interno della Fascia A di pertinenza stradale per strade di categoria C con limite di immissione diurno pari a 70 dB così come previsto dal D.P.R. 142/2004.

La modellizzazione della situazione *ante operam* ha restituito alcuni superamenti dei limiti assoluti di immissione imposti dalla zonizzazione acustica comunale presso i ricettori R02 ed R05 imputabili esclusivamente al traffico veicolare delle infrastrutture viarie adiacenti. Tali superamenti persistono nella situazione *post operam*.

Per quanto riguarda il criterio differenziale, le differenze calcolate dal modello tra la situazione Ante Operam e Post Operam risultano sempre inferiori ai 5 dB così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97 per il periodo diurno.

Inoltre, ove sono stati evidenziati superamenti dei limiti assoluti di immissione della zonizzazione acustica comunale (R02 ed R05), le differenze risultano minime e comunque inferiori all'incertezza del modello e pertanto possono essere considerate trascurabili.

In conclusione il presente capitolo mostra che le sorgenti di rumore relative all'attività estrattiva non determineranno incrementi sostanziali alla componente acustica dell'inquinamento e comunque conformi ai limiti normativi. Il Giudizio che emerge dalla valutazione dell'impatto è POCO SIGNIFICATIVO.

PAESAGGIO

L'intervento non provoca modifiche ambientali complessivamente degne di nota; il sistema paesistico, in fase di coltivazione, perde temporaneamente e localmente in grado di naturalità rispetto allo stato attuale ma complessivamente mantiene lo stesso grado di naturalità che aveva



8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

precedentemente dovuto principalmente al fatto che la sottrazione di area agricola risulta adiacente ad una classe con stabilità bassa.

Questo significa che l'Unità di Paesaggio in esame non subisce in modo significativo né degrado né miglioramento.

Il progetto comporta un limitato ampliamento dell'esistente attività estrattiva e allo stato *post operam* la qualità visiva non subirà alcuna significativa alterazione rispetto a quella percepita allo stato attuale. L'area di cava sarà perimetrata, come allo stato attuale, da una cortina arborea e il limitato incremento superficiale non comporta un'evidente alterazione dello status quo dei luoghi. L'area d'indagine allo stato attuale ha valori visivo di relativa scarsa importanza, con una qualità paesaggistica medio/bassa; di fatto l'inter visibilità è limitata e poco significativa essendo il bacino estrattivo visibile sostanzialmente dalla via di accesso alla cava stessa.

L'impatto ambientale sul paesaggio sulla componente sia qualitativa paesaggistica che sull'alterazione della percezione visiva è stato valutato rispettivamente come POCO SIGNIFICATIVO e TRASCURABILE.

SALUTE PUBBLICA

Dalle relazioni tecniche esaminate, dai monitoraggi e dalle campagne di rilevazione eseguite, dalle proiezioni matematiche effettuate, si può concludere che l'intervento in oggetto produrrà un impatto assolutamente trascurabile sulle potenziali fonti di pressione riguardanti la salute pubblica.

Conclusioni

Dalle analisi effettuate nello Studio d'Impatto Ambientale si evince che la complessità delle passività ambientali rilevate comporta un effetto globale valutato come TRASCURABILE sulle matrici ambientali coinvolte ed analizzate.

4. PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta non emerge la produzione di rifiuti di estrazione dall'attività in progetto.

I materiali residuali sono costituiti da:

- terreno superficiale accantonato e da utilizzare completamente nelle opere di ricomposizione ambientale per la parte superficiale. Tale materiale è stato caratterizzato ed i risultati per quanto riguarda gli elementi inorganici confermano che sono rispettati i limiti di cui alla colonna A tab 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Non è stata condotta invece la caratterizzazione per quanto riguarda gli Idrocarburi pesanti e pertanto è necessario prescrivere l'effettuazione di ulteriori analisi ambientali;
- la ditta, in fase di ricomposizione ambientale, intende utilizzare materiale proveniente dall'esterno, ossia terre e rocce da scavo, nonché sottoprodotti le cui caratteristiche rispettino i limiti di cui alla colonna A tab 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Il quantitativo complessivo da impiegare è stato valutato in circa 9.600 mc (circa 100 mc/mese).

Il piano di gestione dei rifiuti è quindi autorizzabile con prescrizione di integrazioni.

5. AREE SIC e ZPS, VINCA

L'area di intervento è collocata esternamente ai siti della Rete Natura 2000 e nello specifico si trova a:

- circa 1.700 m di distanza dal sito SIC/ZPS IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 542808, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/01/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha prescritto quanto segue:



- 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

- di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Podarcis muralis*, *Zamenis longissimus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell' ambito di influenza del presente progetto;
- di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all' Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Comitato Tecnico regionale V.I.A., compatibilmente e in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell' attività mineraria.

6. OSSERVAZIONI E PARERI

Sono pervenuti i seguenti pareri che sono stati oggetto di analisi da parte della Comitato Tecnico regionale VIA:

1.	<p>Sig. Beniamino Sandrini, osservazione acquisita al protocollo regionale n. 25186 in data 23/01/2017</p> <p>Nota istruttoria</p> <p>In relazione alla procedibilità dell'istanza presenta si richiama quanto riportato nelle premesse amministrative (con riferimento alla nota degli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A. in data 09/05/2018 - protocollo n. 170589 e la relativa risposta degli Uffici della Difesa del Suolo in data 06/06/2018 - protocollo n. 213963).</p> <p>L'istanza è stata presentata in vigenza della L.R. n. 4/2016 e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. pertanto, in relazione alle osservazioni sulle modalità di informazione e partecipazione, si ritiene sia stato ottemperato quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 14 della L.R. n. 4/2016.</p> <p>In merito ai giorni trascorsi (10 giorni), dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo regionale, alla pubblicazione sul sito regionale della documentazione progettuale, si evidenzia che tale tempistica è dovuta da evidenti esigenze di gestione delle istanze da parte dell'Uffici regionale competenti e per alcune problematiche al sistema informatico durante la stessa pubblicazione.</p>
2.	<p>Sig. Beniamino Sandrini, osservazione acquisita al protocollo regionale n. 79763 in data 27/02/2017</p> <p>Nota istruttoria</p> <p>Il sig. Beniamino Sandrini ha presentato 20 osservazioni in merito al progetto di ampliamento della cava denominata "BERTACCHINA". Tali osservazioni, per semplificare, vertono sostanzialmente sulla proprietà dei terreni sui quali si è svolta e si svolgerà l'attività di coltivazione della cava "BERTACCHINA", nonché sull'asserito mancato rispetto delle norme contenute nei principali strumenti di pianificazione territoriale (P.A.Q.E., P.T.R.C., P.A.T., P.I.) e su presunte incongruenze del progetto presentato nei riguardi dell' art.95 della L.R. 30/2016.</p> <p>Al riguardo, si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le osservazioni di cui ai numeri 02_A, 02_N, 02_O, 02_P (3 osservazioni), 02_Q e 02_S non hanno motivo di essere. Il sig. Sandrini infatti sembra confondere il soggetto proprietario dei terreni sui quali si svolge l'attività estrattiva con il soggetto intestatario dell'autorizzazione alla coltivazione di cava. Non è infatti necessario che le due figure coincidano cioè non è necessario (e nella maggior parte dei casi accade proprio così) che l'intestatario dell'autorizzazione ad effettuare attività estrattiva sia anche il proprietario dei terreni sui quali tale attività si svolge. E' invece fondamentale che l'intestatario dell'autorizzazione alla coltivazione di cava possieda il "titolo di disponibilità" dell'area sulla quale è autorizzata l'attività di cava; titolo che può assumere le forme più diverse (compravendita, affitto, diritto di sottosuolo etc.). E' però necessario che emerga inconfutabilmente la "volontà" da parte del proprietario dei terreni di consentire all'intestatario dell'autorizzazione di cava l'attività di escavazione.



Direzione Commissioni Valutazioni

	<p>Nel caso specifico, non è di alcuna rilevanza il fatto che i terreni siano di proprietà della ditta S.A.G. Borotto e C. s.p.a., della ditta Biondani T.M.G. s.p.a., della ditta Nuova S. Massimo s.r.l. o altri, purché i proprietari abbiano formalizzato, nelle forme previste, la propria disponibilità a concedere alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a. la facoltà di esercitarvi l'attività di cava;</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'osservazione di cui al numero 02_B non è pertinente. Le asserite incongruenze nei riguardi dell'art. 95 della L.R. 30/2016 non sono state specificate e, in ogni caso, la sopravvenuta norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, ha previsto che le domande già presentate ai sensi dell'art.95 della L.R. 30/2016, ormai decaduto, siano portate a definizione in conformità alla legge n.13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C., e con le indicazioni contenute nello stesso art.34. - L'osservazione di cui al numero 02_C evidenzia aspetti che non riguardano direttamente il progetto in esame bensì quelli relativi all'istituto della proroga, relativamente alle proroghe concesse all'autorizzazione in essere. In ogni caso, la <i>ratio</i> che sottende la proroga è la necessità di pervenire allo sfruttamento completo del "giacimento minerario" e alla ricomposizione ambientale del sito. - Le osservazioni di cui ai numeri 02_D, 02_E, 02_F e =2_G riguardano non meglio specificate lacune del progetto rispetto ai contenuti di P.A.Q.E., P.T.R.C., P.A.T. e P.I., per cui si chiedono approfondimenti tecnici. Nel corso dell'iter istruttorio, sono state effettuate le verifiche di conformità del progetto alle previsioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale e non sono emersi elementi ostativi all'ampliamento della cava. - L'osservazione di cui al numero 02_H riguarda il presunto e non meglio precisato mancato rispetto della normativa vigente da parte del Quadro di riferimento progettuale. Dall'esame degli atti, non risulta alcun elemento di difformità rispetto alle norme. - Le osservazioni di cui ai numeri 02_I, e 02_M, per stessa ammissione dell'esponente, riguardano documentazione troppo specialistica e comunque ne viene richiesta un'attenta analisi. Al riguardo, le valutazioni e considerazioni di merito sono riportate nella presente relazione istruttoria. - L'osservazione di cui al numero 02_N (bis) è relativa ad un mero errore tecnico nel caricamento informatico di un elaborato tecnico di progetto che, come rilevato, si ripete identico per più volte, risultando così composto da un numero di pagine superiore a quello dichiarato (57 pagine). - L'osservazione di cui al numero 02_R riguarda un elaborato tecnico di progetto (la Perizia Asseverata) che conterrebbe informazioni non corrispondenti al vero. Si dà atto che nel corso dell'iter istruttorio era emersa una quantificazione delle superfici delle aree ricomposte, differente tra ditta ed uffici istruttori. Tale operazione, però, era stata eseguita in applicazione dell'art. 95 della L.R. 30/2016 in quel momento vigente; norma che ora, come più volte precisato, è stata superata. - L'osservazione di cui al numero 02_T afferma l'opportunità di pubblicare, oltre a tutti i documenti relativi alla cava in esame, anche quelli riguardanti altra cava intestata alla medesima ditta Biondani T.M.G. s.p.a.. Non si comprende l'interesse e/o utilità di quanto richiesto ai fini della valutazione del progetto in esame. L'accoglimento della richiesta, peraltro, determinerebbe una violazione delle norme procedurali che vincolano il procedimento di VIA sul progetto di ampliamento. Pertanto si respinge in toto l'osservazione. Si richiama, inoltre, quanto riportato al precedente punto 1 delle osservazioni.
	<p>Provincia di Verona, parere acquisito al protocollo regionale n. 166689 in data 28/04/2017</p> <p>Nota istruttoria</p> <p>3. Si prende atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico provinciale V.I.A. con determinazione n. 1763/17 del 27/04/2017, precisando che la verifica di cui alla lettera a) del parere medesimo è stata verificata con esito positivo, trattandosi di istanza di ampliamento di una cava esistente e non di istanza di apertura di nuova cava. Infatti il PAQUE non ammette la realizzazione di</p>



Direzione Commissioni Valutazioni

	<p>nuove cave ma nulla dice in merito all'ampliamento di cave esistenti, che pertanto risulta ammissibile.</p> <p>In merito ai contenuti della lettera b), essi non risultano più pertinenti essendo sopravvenuta la norma di cui all'art. 34 della L.R. n. 15/2018, che ha previsto che le domande già presentate ai sensi dell'art. 95 della L.R. n. 30/2016, ormai decadute, siano portate a definizione in conformità alla Legge n. 13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.. Conseguentemente non risulta più applicabile la normativa legata all'art. 95 della L.R. n. 30/2016 e la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni di Legge n. 13/2018 e P.R.A.C. vigenti, con le precisazioni indicate dal citato all'art. 34 della L.R. n. 15/2018.</p>
4.	<p>Comune di Verona, parere acquisito al protocollo regionale n. 496744 in data 23/11/2017</p> <p>Nota istruttoria</p> <p>Si prende atto del parere favorevole e delle relative osservazioni espressi dalla Direzione Ambiente del Comune di Verona e riportate nella Relazione Tecnica n. 72839/17 in data 07/03/2017.</p> <p>Per alcuni aspetti sollevati dal Comune sono state stabilite idonee metodologie operative e accorgimenti tramite prescrizioni come di seguito riportate.</p>
5.	<p>Comune di Verona, parere acquisito al protocollo regionale n. 70957 in data 23/02/2018</p> <p>Nota istruttoria</p> <p>Si richiamano i contenuti della successiva osservazione.</p>
6.	<p>Comune di Verona, parere acquisito al protocollo regionale 78589 in data 28/02/2018</p> <p>Nota istruttoria</p> <p>In relazione al parere negativo espresso dall'Amministrazione comunale, lo stesso riguarda la recente richiesta di proroga dei termini di coltivazione della cava attualmente in essere, avanzata dalla ditta (estrazione al 31/12/2025 e sistemazione al 31/12/2026) e sulla asserita condizione di devastazione in cui verserebbe il quartiere di S.Massimo /Croce Bianca a seguito dell'opera di escavazione per l'approvvigionamento di sabbia e ghiaia, che ha lasciato profonde ferite ancora aperte sul territorio.</p> <p>La richiesta di ampliamento della cava in argomento non ha alcuna attinenza con la richiesta di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione della cava attualmente in essere. Sono due procedimenti distinti e non risulta chiaro quale sia il nesso causale che dovrebbe portare al diniego dell'ampliamento richiesto in presenza di una istanza di proroga dei termini della cava esistente.</p> <p>Quanto alla situazione di criticità cui sarebbe sottoposto il quartiere di S.Massimo /Croce Bianca, si ritiene che un ampliamento pari a circa il 20% della cava in atto, non comporti un consistente e inaccettabile aggravio della situazione esistente nel quartiere.</p> <p>Non si registrerebbe infatti incremento del volume giornaliero del traffico veicolare ma solamente una permanenza temporale maggiore dell'attività estrattiva ed un limitato incremento della superficie destinata all'estrazione.</p> <p>Pertanto, il fatto che il Comune, in subordine al diniego all'ampliamento, chieda l'inserimento nell'eventuale provvedimento autorizzativo, alcune prescrizioni vincolanti contenute nella relazione tecnica allegata alla deliberazione comunale, denota il carattere non tassativo della contrarietà espressa dall'Amministrazione.</p> <p>Quanto alle prescrizioni vincolanti richieste, si considera quanto segue.</p> <p>La prescrizione vincolante di cui al punto n. 1 non è accoglibile in quanto non vi è alcuna ragione.</p>



AL 1027/2018
 35
 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

di merito e di diritto, per vietare la presenza di qualsiasi impianto di lavorazione presso la cava. Il Comune, qualora l'istanza di ampliamento venga accolta, provvederà ai sensi dell'art. 17 comma 1 della L.R. n. 13/2018.

La prescrizione vincolante di cui al punto n. 2 non è accoglibile in quanto essa riguarda la precedente normativa in materia di attività estrattive ossia L.R. n. 44/82, ora superata dalla L.R. n. 13/2018 che non prevede più la stipula di una convenzione tra Comune e ditta ai fini del contributo alla comunità locale, limitandosi alle sole disposizioni di cui all'art. 19.

La prescrizione vincolante di cui al punto n. 3 è, nella sostanza, contenuta al punto n. 2) lettera r) delle prescrizioni di natura mineraria del presente parere.

La prescrizione vincolante di cui al punto n. 4 non è accoglibile in quanto il parere viene espresso sul progetto di ampliamento presentato e non può essere subordinato alla ripresentazione di un piano di ricomposizione ambientale concertato con l'Amministrazione comunale. E' tuttavia possibile, qualora l'ampliamento della cava "BERTACCHINA" venisse autorizzato, acquisire in un secondo tempo una richiesta di variante del piano di ricomposizione ambientale, concertata tra ditta e Comune.

La prescrizione vincolante di cui al punto n. 5 non risulta più pertinente essendo sopravvenuta la norma di cui all'art. 34 della L.R. n. 15/2018, che ha previsto che le domande già presentate ai sensi dell'art. 95 della L.R. n. 30/2016, ormai decadute, siano portate a definizione in conformità alla Legge n.13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C. Conseguentemente non risulta più applicabile la normativa legata all'art. 95 della L.R. n. 30/2016 e la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni della Legge n. 13/2018 e P.R.A.C. vigenti, con le disposizioni indicate dal citato all'art. 34 della L.R. n. 15/2018.

7. VALUTAZIONI SUL PROGETTO, SUL SIA E SULLE OSSERVAZIONI

In relazione al *quadro di riferimento programmatico* lo studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto: l'ambito non rientra all'interno di spazi o sistemi soggetti a vincoli o specifiche limitazioni dovute a valenze ambientali individuate dai piani urbanistici vigenti. A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.

In attinenza al *quadro di riferimento progettuale*, la documentazione presentata a corredo della domanda illustra nel dettaglio le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente.

In rapporto al *quadro di riferimento ambientale* lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia su area vasta che area locale.

8. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

- il D.Lg. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il quadro normativo vigente per le attività estrattive;

esaminata la documentazione presentata;

preso atto del verbale di Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017 (acquisita dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542808 in data 02/01/2018) dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;

preso atto del parere favorevole della Provincia di Verona, Comitato Tecnico provinciale V.I.A., acquisito al protocollo regionale n. 166689 in data 28/04/2017;

preso atto che, con nota in data 03/10/2017 - protocollo 410778 è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del

A
- 8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 e che, essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso (art. 43 della L.R. n. 44/1982);

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti l'Arch. Mirko Campagnolo ed il Dott. Alessandro Manera, Componenti esterni del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo) e dell'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017 (acquisita dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542808 in data 02/01/2018) espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con le prescrizioni/condizioni ambientali e minerarie di seguito elencate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

- 1.) dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017 (acquisita dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542808 in data 02/01/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività:
 - 1.1) mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Podarcis muralis*, *Zamenis longissimus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
 - 1.2) verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- 2.) la ditta deve mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante. In particolare dovrà:
 - 2.1) effettuare e trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nella previsione acustica dello Studio di Impatto Ambientale. Il documento dovrà essere redatto da un tecnico competente in acustica.
 - 2.2) al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV.
 - 2.3) durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente unificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti ed i punti potenzialmente generatori di polveri.

PRESCRIZIONI MINERARIE

- a) il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. n. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente all'esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativamente all'elemento Idrocarburi pesanti che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà altresì



8 NOV. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

Al.

indicare il quantitativo di materiale necessario al riempimento della depressione esistente all'interno dell'area di cava originariamente autorizzata;

- b) la ditta dovrà mettere a dimora, laddove non già presente, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell'attività, contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
- c) la ditta dovrà provvedere alla pulizia e alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
- d) per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate la ditta dovrà prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15/03/2010 e dal D.lgs. n. 117/2008:
 - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
 - terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava (circa 10.000 mc);
 - sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);
 a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
- e) entro il 31.12.2020, dovrà essere ricomposta alla quota del piano campagna circostante l'area residuale riferita all'autorizzazione originaria; la ricomposizione sarà eseguita mediante utilizzo dei materiali indicati alla precedente lettera d), fermo restando che la mancata ricomposizione nei termini non consentirà la prosecuzione dei lavori di estrazione;
- f) la ditta dovrà presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 370.000,00 (trecentosettantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
- g) la ditta dovrà regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale nonché provvedere, in sintonia con il Comune e qualora non già provveduto, alla realizzazione di migliorative soluzioni viabilistiche all'incrocio tra Via Bacilieri e Via Bresciana e tra Via Bacilieri e Via Gardesana in accordo con la Circoscrizione 3°, il CdR Traffico e il CdR Patrimonio del Comune di Verona. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
- h) la ditta dovrà concludere i lavori di estrazione entro 8 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 9 anni dalla data del



AL. DECISIONE N. **35** del **8 NOV. 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;

- i) la ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava.

Il Direttore
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dot.ssa Ilaria Bramazza

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masini